

IV

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

E' sancito il principio di solidarietà internazionale, con il rispetto degli altri Stati ed è riaffermato il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

V

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

VI

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

Sorprende la straordinaria modernità della Carta Costituzionale del 1849, nella quale, pur con un esaltante anelito verso l'unità nazionale, precorrendo i tempi, si concepisce l'idea del Municipio come riparto territoriale della Repubblica; nella nostra Costituzione il tema viene ripreso con la previsione di un ampio decentramento amministrativo, ferma restando tuttavia l'unità e l'indivisibilità dello Stato.

VII

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.